

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE
(ART.12 Legge 7 agosto 1990 n.241)**

Ufficio segreteria

Maggio 2000

Premessa

Lo sviluppo dell'attività sportiva giovanile, per dare la possibilità ai ragazzi arcisatesi di dare sfogo alle proprie energie in maniera positiva e il proporre costantemente in paese la cultura, nelle sue più disparate forme, sono alcune delle finalità dell'Amministrazione Comunale. Per questi importanti ed imprescindibili obiettivi, il Comune di Arcisate si attiverà favorendo Associazioni, Enti e Società senza scopo di lucro che perseguano gli scopi di cui sopra, nei limiti consentiti dalla Legge e dal regolamento di cui in calce.

Art.1 – Oggetto

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12¹ della legge 7 agosto 1990 n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art.2 – Settori di intervento

1. L'Amministrazione Comunale concede contributi ad Enti od Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune od ivi operanti, a sostegno di attività sociali, culturali, ricreative e sportive idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, e sportivo della Comunità locale.
2. Gli interventi del Comune possono essere ordinari o straordinari.
3. Il Comune opera la propria scelta basandola il più possibile su criteri verificabili, sulla rispondenza dei programmi presentati ai principi enunciati dalla Legislazione italiana, quali la pari opportunità, la solidarietà ecc. e sulla maggiore o minore rispondenza delle iniziative ad obiettivi generali perseguiti dall'Amministrazione comunale nei settori di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art.3 – Contributi ordinari - Tempi e modalità per la presentazione delle istanze

1. Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro con frequenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente o Associazione ricevente.
2. La domanda di finanziamento, da presentare in carta libera entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di inizio delle attività per le quali il contributo è richiesto, deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
 - a) - documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente: Statuto e atto costitutivo (ove non sia già depositato presso il Comune);

¹ Art.12.L.241/1990

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

- b) - comunicazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente. Tale comunicazione non è necessaria ove nella domanda risulti indicato il numero di conto corrente del soggetto richiedente;
 - c) - relazione illustrativa dei programmi annuali di attività con l'indicazione dei periodi di svolgimento e dei relativi calendari, delle strutture, delle attrezzature e dell'organizzazione necessaria per la realizzazione dei programmi;
 - d) - previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il finanziamento;
 - e) - dichiarazione ai sensi dell'art.28², 2° comma, del D.P.R. 600/1973 e, se dovuta, dichiarazione ai sensi della Legge n. 575/1965³ integrata dalla legge n. 55/1990.
3. Le associazioni e gli Enti pubblici e privati devono indicare l'eventuale presentazione di analoghe richieste di finanziamento effettuate nei confronti di altri Enti pubblici.
4. L'Amministrazione Comunale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno e, comunque, entro 30 giorni dall'esecutività del Bilancio, ove la stessa sia successiva a tale data, il provvedimento relativo alla concessione dei contributi e benefici economici che dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta motivando l'esito della stessa.
5. Alla determinazione di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della determinazione stessa.
6. Il piano di riparto contenente l'individuazione degli assegnatari e l'entità del contributo a ciascuno assegnato verrà comunicato a tutti i richiedenti. La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza.

Art.4 – Contributi straordinari - Tempi e modalità per la presentazione delle istanze

1. Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro *“una tantum”* a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione comunale almeno un mese prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata da:
- 1) una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale siano evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire;
 - 2) una dettagliata previsione con l'indicazione delle spese che verranno sostenute e delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte;
 - 3) tutta la documentazione indicata ai punti a), b) ed e) dell'art.3.
2. Il Responsabile del Servizio decide sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo.
3. In caso di più richieste il Responsabile del Servizio stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale ed al costo previsto.

²Art.28-comma 2- D.P.R. 600/1977

“ Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto dei beni strumentali.

³ L. 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia”

4. L'assegnazione del contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari.

Art.5 – Presentazione dei rendiconti

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e, comunque, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto, approvato dall'assemblea dei soci, ed una relazione sulle attività svolte, restituendo, contestualmente alla presentazione del rendiconto, la parte di contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.

2. Ove le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate, dovrà essere restituito all'Amministrazione il contributo eventualmente erogato, entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione.

3. La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

4. Qualora il Comune risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari, all'atto dell'erogazione del contributo, sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione Comunale.

5. Non si farà luogo all'applicazione dei criteri sopra – indicati qualora venga perfezionata apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale che regoli particolari attività svolte sul territorio comunale.

Art.6 – Entità del contributo

L'importo dei contributi, sia ordinari che straordinari, non potrà, in nessun caso, essere pari alle spese preventivate ma dovrà essere quantificato in percentuale rispetto alle stesse, al netto delle eventuali entrate preventivate.

Art.7 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri Enti, tramite trasferimenti al Comune nonché in tutte le ipotesi in cui venga stipulata apposita convenzione che disciplina l'attività oggetto di contributo.

Art.8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'organo regionale di controllo, e la pubblicazione prevista dallo Statuto.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione all'albo pretorio.

